

**REGIO DECRETO 24 maggio 1924 , n. 997**

Istituzione presso il Ministero delle finanze di una Commissione centrale per i dazi interni di consumo.

(024U0997)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 87 dell'allegato A al [R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030](#), che istituisce presso il Ministero delle finanze una Commissione centrale cori l'incarico di dar parere in tutti i casi indicati nel decreto stesso e nel relativo regolamento nonche' su tutte le questioni sottoposte al suo esame;

Ritenuto che, per la identita' della materia ed agli effetti dei compiti demandati dalla [legge 24 marzo 1907, n. 116](#), e successive leggi e decreti di proroga per la liquidazione delle quote di concorso governative a favore dei Comuni meridionali ed insulari; dai [decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599](#); [4 febbraio 1917, n. 186](#); 24 marzo e 17 novembre 1918, nn. 375 e 1751, e dai [Regi decreti 5 giugno 1920, n. 820](#), e [7 aprile 1921, n. 374](#), per l'esame delle domande degli appaltatori daziari per la riduzione dei canoni di appalto; dai decreti Luogotenenziali 24 marzo e 28 aprile 1918, nn. 375 e 551 e dal [R. decreto 5 giugno 1920, n. 820](#); per la liquidazione delle quote governative di concorso a favore dei Comuni per le perdite derivanti ai loro bilanci dalle riduzioni dei canoni di cui sopra concesse agli appaltatori daziari; nonche' dal [decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399](#) e dai Nostri decreti 11 febbraio 1915, n. 109, 8 luglio 1919, n. 1384 e 10 marzo 1921, n. 227, concernenti le Province ed i Comuni danneggiati dal terremoto, la succitata Commissione debba essere considerata come sostituita a quella nominata in virtu' dell'art. 101 del precedente testo unico di leggi sui dazi di consumo approvato con [R. decreto 7 maggio 1908, n.](#)

[248](#);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1

La Commissione predetta, da nominarsi per l'adempimento degli incarichi accennati nelle premesse del presente decreto, sarà costituita come in appresso:

Un presidente scelto dal Ministro per le finanze; cinque membri, dei quali: uno appartenente alla Regia avvocatura generale erariale, e quattro appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale di grado superiore al 7° da scegliersi: due in rappresentanza del Ministero dell'interno e due in rappresentanza del Ministero delle finanze.

Alla stessa Commissione, quando siederà per la trattazione delle materie di cui al [decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399](#) e ai Nostri decreti 11 febbraio 1915, n. 109; 8 luglio 1919, n. 1384, e 10 marzo 1921, n. 227, è aggregato un funzionario del Ministero dei lavori pubblici, di grado superiore al 7°.

#### Art. 2

La segreteria sarà composta di 2 funzionari, dei quali: uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale delle finanze ed uno a quello dell'Amministrazione centrale dell'interno.

#### Art. 3

Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni dei suoi membri e segretari, sarà provveduto con decreto del Ministro per le finanze.

#### Art. 4

Il presente decreto entrera' in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. De Stefani.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1924.

Atti del Governo, registro 225, foglio 182 - Granata.